



TRIBUNALE DI IMPERIA
SEZ. CIVILE-Ufficio Fallimentare

IL GIUDICE DOTT. SILVANA ORONZO

quale delegato alla trattazione del procedimento 1/2020 Proc. Sovraind.,

visto il ricorso ex art. 14 *ter* e ss della legge n. 3/2012, depositata dalla ricorrente sig. ra Bonello Cristina, rapp.ta e difesa come in atti, nonché la documentazione allegata;

vista la relazione particolareggiata dell'O.C. dott.ssa Barbu Olga Viorica, nonché la documentazione e relazione integrative, a seguito di richiesta di cui al decreto in data 17.02.2020;

rilevato che lo squilibrio tra obbligazioni assunte e risorse della debitrice risulta dipendere dal ricorso al credito operato all'epoca in cui la suddetta era socia accomandante di società poi dichiarata fallita (Punto frutta sas di Bonello Franco & C.) ed in ordine al quale ha prestato garanzia su beni cointestati anche con altri familiari;

rilevato che non risultano atti compiuti in frode ai debitori, in base a quanto dichiarato dall'O.C. anche a seguito dei chiarimenti richiesti sul punto;

ritenuto che la proposta soddisfi i requisiti di cui all'art. 14 *ter* legge n. 3/2012, sussistendo beni immobili da utilizzare per le ragioni creditorie esposte in atti; che pendendo procedura esecutiva su alcuni di essi, sarà il Liquidatore, che viene contestualmente nominato, a valutare se subentrarvi o meno, a norma dell'art. 14 *novies* legge cit.;

considerato che l'unico reddito potenziale dell'istante è dato dalla sua partecipazione alla società BI & BI srl che ha tuttavia attualmente reddito irrilevante, il che impedisce di determinare la quota trattenibile per le esigenze primarie di vita, anche se la debitrice ha dichiarato che intende mettere a disposizione € 350,00 mensili, importo che sta versando mensilmente ad un istituto bancario per onorarne il credito;

rilevato che non risultano beni mobili; che è stata dedotta la messa a disposizione di un box auto, di proprietà del coniuge, ma che di tale disponibilità non vi è alcuna prova, mancando la documentazione asseritamente prodotta ma che su tale circostanza potrà riferire, previ accertamenti, il Liquidatore nominato infra;

rilevato che il Liquidatore dovrà anche vagliare l'opportunità di subentrare nella procedura esecutiva pendente;

rilevato che l'apertura della procedura soddisfa l'esigenza di non dar corso alla vendita in sede esecutiva prospettata da parte istante, già fissata, non potendosi provvedere ad alcuna sospensiva;

PQM

Dichiara aperta la procedura di liquidazione,

nomina quale Liquidatore il dott. Guido Abbo, con studio in Imperia (IM), Via Vittorio Alfieri n. 10;

dispone che sino al momento in cui la procedura sarà dichiarata cessata non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

dispone che della domanda e del presente decreto sia data comunicazione mediante pubblicazione sul sito Internet di questo Tribunale;

ordina la trascrizione del presente decreto, a cura del Liquidatore, presso l'Agenzia del Territorio-servizio pubblicità immobiliare competente, relativamente ai beni immobili di proprietà della ricorrente;

dispone che eventuali somme in seguito percepite dalla ricorrente siano comunicate al Tribunale per la limitazione eventuale ex art. 14 ter comma 5 lett. b) cit. legge, e ciò per la durata di anni 4 dalla data di deposito del ricorso.

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente decreto all'istante, all'OCC ed al Liquidatore.

Imperia, 9 giugno 2020

Il G.D.

Dott.ssa Silvana Oronzo

